

## LA RESPONSABILITÀ NELL'ETÀ INFORMATIZIONE PROSPETTIVE DI RICERCA

Alessia Farano\*

**Abstract.** Il concetto di informazione sembra oggi assurgere a 'parola chiave' del presente, tanto da indurre molti sociologi ad affidare alla formula icastica 'età informazionale' il compito di descrivere l'immagine del nostro tempo. Del resto già Heidegger, in una conferenza del 1965, presagiva la significatività di questo nuovo concetto, che sarebbe stato in grado di "assoggettare alle pretese della cibernetica anche le scienze storiche dello spirito".

A partire da questa tesi, ovviamente da sottoporre a ulteriore verifica, l'obiettivo del presente lavoro sarà quello di tentare una ricostruzione in primo luogo teorica, nella convinzione che le trasformazioni tecnologiche non siano un evento accidentale nella storia degli uomini ma il portato di una certa visione del mondo. In secondo luogo l'analisi verterà su esempi concreti di trasformazione del linguaggio del diritto, e segnatamente della responsabilità giuridica, indagando sul funzionamento della logica informazionale all'interno della categoria responsabilità.

La responsabilità costituirà dunque da 'pretesto' per mettere alla prova il diritto stesso, nella sua costitutiva coappartenenza con il linguaggio, anch'esso attraversato da profonde modificazioni che tendono a trasmutare la comunicazione in mero scambio di informazioni.

### Introduzione

In una conferenza tenuta nel 1965, il cui testo è stato in seguito pubblicato col titolo "Filosofia e cibernetica"<sup>1</sup>, Heidegger affermava che "il concetto guida della cibernetica, il concetto di informazione» fosse "sufficientemente vasto da potere un giorno assoggettare alle pretese della cibernetica anche le scienze storiche dello spirito". Tanto più, continuava Heidegger, "in quanto il rapporto dell'uomo d'oggi con la tradizione storica si tramuta visibilmente in un mero bisogno di informazione"<sup>2</sup>.

---

\* Università di Napoli 'Federico II'

<sup>1</sup> Il titolo originario della conferenza, tenuta ad Amriswil il 30 ottobre 1965 in onore di Ludwig Binswanger, è *Das Ende des Denkens in der Gestalt der Philosophie* ["La fine del pensiero nella forma della filosofia"]. La conferenza fu poi pubblicata nel 1984 a cura di Hermann Heidegger col titolo *Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens* ("La questione della determinazione della 'cosa' del pensiero") dalla casa editrice Erker di St. Gallen (Svizzera). Cfr A. FABRIS, *Destino della cibernetica e compito del pensiero secondo Heidegger*, in: *Introduzione a M. Heidegger, Filosofia e cibernetica*, Edizioni ETS, Pisa 1988, pp. 9 ss.

<sup>2</sup> M. HEIDEGGER, *Filosofia e cibernetica*, cit., p. 33.

Sulla correttezza della profezia, quanto all'assorbimento del concetto di *informazione*, non sembra che oggi si possa dubitare: sono infatti molti i sociologi che vedono nella formula icastica 'età informazionale' (o 'età dell'informazione'<sup>3</sup>) l'immagine del nostro tempo. Un'immagine, questa, esito di una forte discontinuità con il passato – ma, si vedrà, le premesse di tali cambiamenti erano implicite nella modernità – tanto da far parlare di 'rivoluzione informazionale'<sup>4</sup>, o addirittura di 'bomba informatica'<sup>5</sup>, per l'impatto che essa avrebbe avuto sulla società e sull'uomo stesso.

Ma al di là del potere seduttivo esercitato da tali definizioni, spesso manifesto di 'integralismo tecnologico' o di strenuo anti-modernismo, è certo che il diffondersi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) costituisce un'ardua sfida, una 'sfida tecnologica' nelle parole di Sergio Cotta<sup>6</sup>, tanto per il pensiero filosofico che per la scienza giuridica.

Ad un primo livello di analisi, infatti, parlare di sviluppo delle ICT significa constatare l'inedimantabile della tecnica – di cui le nuove tecnologie costituiscono una *species* – per poi valutare l'incidenza che tali tecnologie hanno sul diritto. Può ancora il diritto, nell'età della tecnica, avanzare una pretesa regolativa assumendo la tecnica odierna come oggetto della normazione? O non è piuttosto la tecnica – e internet sarebbe esemplificativo – a perpetuare una volontà di volontà fagocitante rispetto al diritto?

Tali interrogativi necessitano di una chiarificazione: se la tecnica genericamente intesa esprimeva la pretesa tutta umana di assoggettare alla ragione calcolante la realtà circostante, l'*informazione* sembra offuscare i termini del rapporto tra soggetto – della conoscenza, ma

---

<sup>3</sup> I due sintagmi apparentemente succedanei in realtà differiscono nella ricostruzione di Manuel Castells, il quale afferma che qualificare una società come 'dell'informazione' non esprime una significativa trasformazione. Anche nel passato, infatti, l'informazione ha detenuto un ruolo chiave, come nella società medievale europea (Castells attribuisce alla scolastica questa funzione). Ciò che invece connota diversamente il nostro tempo è la produttività economica della gestione delle informazioni. M. CASTELLS, *The rise of network society*, Blackwell Publishing, Oxford 2010, p. 21, n. 31, trad. it. *La nascita della società in rete*, Università Bocconi editore Egea, Milano 2002.

<sup>4</sup> M. CASTELLS, cit., p. 28.

<sup>5</sup> Questo il titolo del noto volume di Paul Virilio, tutt'altro che apologetico nei confronti di tali cambiamenti. P. VIRILIO, *La bomba informatica*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000.

<sup>6</sup> S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna 1968.

anche del diritto – e oggetto, operando un 'continuum bio-informatzionale' che segna la trasmutazione dai diritti dell'uomo inteso come *io* ai 'diritti della senienza'<sup>7</sup>.

Questa tesi verrà messa alla prova assunto come punto di osservazione la categoria giuridica di responsabilità. Riflettere sulla responsabilità significa esplicitare un'altra questione – fondamentale – che si pone nella società dell'informazione. Le recenti tendenze in tema di 'neurodiritto', infatti, sembrano accreditare l'idea che il modello dei sistemi informatici sia in grado di 'spiegare' anche il comportamento umano.

Si proverà dunque a indagare la tendenza che da un lato ha condotto all'inveramento dell'antico mito dell'uomo-macchina<sup>8</sup>, in cui l'antropocentrismo trascende nel delirio creazionistico, e dall'altro, secondo un movimento inverso che va da uomo a prodotto e vice versa, alla applicazione di quel modello sistemico-informatzionale all'uomo stesso.

### **1. La società dell'informazione: promessa mantenuta della modernità?**

Al fine di una corretta comprensione delle trasformazioni che attraversano il linguaggio del diritto nel nostro tempo, sarà necessaria una riflessione preliminare intorno al significato di società dell'informazione.

Ricostruire l'epifenomeno sembra agevole: le trasformazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno alimentato una specifica forma di organizzazione sociale in cui lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione di informazioni diventano fonte di produttività e potere<sup>9</sup>.

Che dunque oggi ci troviamo immersi in una rete di informazioni (al riguardo è stato adoperato il termine 'rizoma'<sup>10</sup>) non sembra dubitabile.

---

<sup>7</sup> Così Bruno Romano nomina il "continuum senza differenziazioni ontologiche - tra i viventi, l'uomo e le macchine". B. ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico*, cit., p. 73.

<sup>8</sup> A. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine. La Mettrie Helvétius D'Holbach: L'uomo macchina verso l'intelligenza collettiva*, Giappichelli, Torino 2003.

<sup>9</sup> M. CASTELLS, *The rise of network society*, cit., p. 21.

<sup>10</sup> Così Umberto Eco, richiamando l'espressione di Deleuze e Guattari: "Terzo viene il rizoma o la rete infinita, dove ogni punto può connettersi a ogni altro punto e la successione delle connessioni non ha termine teorico, perchè non vi è un esterno e un interno: in altri termini, il rizoma può proliferare all'infinito". U. ECO, *Prefazione* a P. SANTARCANGELI, *Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo*, Frassinelli, Milano 1984, X.

Tuttavia la ponderazione degli effetti, non solo sul nostro modo di vivere, bensì sulla struttura del vivere stesso<sup>11</sup>, e dunque sulla fenomenologia del diritto, non sembra altrettanto immediata.

Tra le copiose analisi sociologiche sin ora svolte, significativa appare la qualificazione attribuita da Touraine alla società informazionale, "*società di riproduzione di beni simbolici, più precisamente di linguaggi*"<sup>12</sup>. In via provvisoria, potremmo allora considerare 'ri-prodotto' anche il linguaggio del diritto?

Ma prima ancora di affrontare il problema sotto la lente del fenomeno giuridico, in che senso è lecito parlare di 'ri-produzione' di linguaggi?

Walter Benjamin ne *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936) ammoniva circa la sottrazione dell'opera d'arte al contesto della tradizione, determinata dalle tecnologie dell'epoca (in particolare la fotografia) che consentivano la riproducibilità della stessa.<sup>13</sup> Tentando un parallelo si può osservare come la riproducibilità sia una modalità costante del darsi degli enti nel nostro tempo. Così, come la riproducibilità dell'opera d'arte sottrae a questa l'aura, espungendo il legame con la tradizione e con il rito, e annullando la distanza che rendeva l'opera d'arte oggetto della contemplazione, le tecnologie odierne rendono ogni evento riproducibile, dunque anche il linguaggio, che diventa esso stesso evento nel momento in cui viene reciso ogni legame con il fatto e dunque con la funzione rappresentativa del linguaggio stesso.

In ciò sovengono le riflessioni di Paul Virilio, filosofo francese sostenitore di un 'integralismo tecnologico'<sup>14</sup>, il quale mette in guardia

---

<sup>11</sup> Significativamente Sergio Cotta, già nel 1968, affermava che ci trovassimo di fronte a un "*fenomeno globale e rivoluzionario dalle implicazioni che investe tutta l'umanità odierna e impegna quindi ogni uomo, poiché non riguarda soltanto la trasformazione delle condizioni e dei modi di vita esterni, ma da questi penetra fino alla più intima situazione spirituale e strutturale del vivere stesso*". S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 18.

<sup>12</sup> A. TOURAINÉ, *Dall'economia di mercato agli attori della produzione*, in: P. CERI, P. BORGNA, a cura di, *La tecnologia per il XXI secolo. Prospettive di sviluppo e rischi di esclusione*, Einaudi, Torino 1998, p. 38.

<sup>13</sup> W. BENJAMIN, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino 1991, pp. 25-26.

<sup>14</sup> É appena il caso di ricordare che per Virilio l'età informazionale costituisce una vera e propria rivoluzione: "*alle tre dimensioni geometriche che determinavano, non molto tempo fa, la percezione del rilievo dello spazio reale si aggiunge ora una terza dimensione della materia: dopo la massa e l'energia,*

contro l' "eclissi del reale"<sup>15</sup>, generata da una società che ha perso di vista i fenomeni "dietro la velocità di un calcolo che supera ogni durata riflessiva". Il legame tra realtà e linguaggio, che già l'interpretazionismo radicale aveva liquidato, sembra definitivamente superato<sup>16</sup>, così facendo assurgere l'informazione a nuova misura di tutte le cose.

Eppure, alla visione apocalittica di Virilio, Lévy oppone una ricostruzione di ben altra natura, proprio a partire dal concetto di virtualizzazione. Per Lévy, infatti, il linguaggio stesso sarebbe una tecnica di virtualizzazione della realtà, uno strumento per sfuggire all'attualità, "perché – attraverso di esso – si può raccontare il passato, prevedere il futuro, inventare delle narrazioni"<sup>17</sup>. Il 'virtuale', come qualcosa che esiste in potenza, indicherebbe un tratto costitutivo della stessa realtà, cosicché il cyberspazio non rappresenterebbe una soluzione di continuità rispetto al passato, ugualmente connotato in termini di virtualità, bensì un ampliamento, grazie alla rete, della possibilità di conoscenza.

La deterritorializzazione generata dal virtuale dischiude nuove possibilità di condivisione della conoscenza, in direzione di una ipotetica 'conoscenza collettiva', la cui finalità è "mettere le risorse di vaste collettività al servizio delle persone singole e dei singoli gruppi"<sup>18</sup>. Per Lévy la società dell'informazione, allora, sarebbe nient'altro che la riproposizione sotto nuove tecnologiche vesti della filosofia dei Lumi, avendo questa l'obiettivo di attuare "un progetto fundamentalmente umanista"<sup>19</sup>.

Tuttavia non sembra che una corretta percezione del fenomeno la si possa avere schierandosi con convinzione dalla parte degli 'apocalittici' o da quella degli 'integrati'<sup>20</sup>.

Più proficuo sarà invece indagare il fondamento filosofico dell'età informazione, nella convinzione che questa sia nient'altro che

---

*la dimensione dell'informazione fa il suo ingresso nella storia della realtà, sdoppiando con ciò la presenza reale delle cose e dei luoghi grazie alla telesorveglianza e al controllo dell'ambiente». P. VIRILIO, La bomba informatica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, p. 114.*

<sup>15</sup> P. VIRILIO, cit., p. 3.

<sup>16</sup> A. PUNZI, *Dialogica del diritto*, pp. 281-282.

<sup>17</sup> P. LÉVY, *La comunicazione in rete? Universale e un po' marxista* in <http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=195&tab=int&tem=44>.

<sup>18</sup> P. LÉVY, *Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli, Milano 1999, p. 198.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> U. Eco, *Apocalittici e integrati*, Bompiani, Milano 1982.

l'esplicitazione di premesse già scritte nella storia del pensiero. E a tal proposito le ultime considerazioni di Lévy sembrano acquisire una particolare rilevanza: l'età dell'informazione è dunque l'esito ultimo della modernità? E di quale modernità? O non è piuttosto, come afferma Vattimo<sup>21</sup>, il compimento della postmodernità intesa come "dissoluzione del modello centrale del motore e della sua sostituzione (...) con la rete"<sup>22</sup>?

In linea parallela ma, si sarebbe tentati di dire, nell'opposta direzione, si collocano le considerazioni, tutt'altro che inattuali di Martin Heidegger. Pur lontano dal tono trionfalistico con cui Lévy considera l'età informazionale come la promessa mantenuta della modernità, Heidegger colloca la questione della tecnica nel suo contesto di origine, la nascita del pensiero calcolante che da Cartesio in poi ha attuato una sistematica obliterazione dell'Essere a vantaggio dell'ente calcolabile<sup>23</sup>. L'essere è ridotto così all'oggettività intesa come rappresentazione del soggetto, che grazie al leibniziano *principium rationis* dissolve tutto nel calcolo<sup>24</sup>, conducendo fatalmente all'età della tecnica.

E' dunque la modernità inaugurata da Cartesio a scrivere il prologo di un novello Prometeo, che tuttavia col pensiero greco non ha più nulla da spartire.

Più dettagliatamente Heidegger affronta il tema ne *La questione della tecnica*<sup>25</sup>, dove chiarisce come essa sia un modo del disvelamento (*Entbergen*) dell'essere, non un semplice mezzo come nella visione

---

<sup>21</sup> G. VATTIMO, *una rete senza centro ma ci dà un premio: la libertà*, in *Telèma*, 8, 1997. Recentemente Vattimo ha ammesso che le speranze di liberazione dal potere, che proprio una 'rete senza centro' avrebbe potuto alimentare, sono ormai tramontate per l'utilizzo populistico che ne è stato fatto. Si veda *La Repubblica*, 19 Agosto 2011, in cui discute sul punto con Maurizio Ferraris.

<sup>22</sup> G. VATTIMO, *una rete senza centro*, cit.

<sup>23</sup> "Con la riduzione dell'essere a mera oggettività comincia il più radicale sottrarsi dell'essere, in quanto la provenienza essenziale dell'essere non è nemmeno presa in considerazione come questione e come qualcosa che è degno di essere domandato". M. HEIDEGGER, *Il principio di ragione*, Adelphi, Milano 1991, p. 151. Sul punto si veda B. ROMANO, *Tecnica e giustizia nel pensiero di Martin Heidegger*, Giuffrè, Milano 1969, pp. 14 e ss. e 79 e ss.

<sup>24</sup> B. ROMANO, *op. cit.*, pp. 15 e 16.

<sup>25</sup> M. HEIDEGGER, *La questione della tecnica* in *Saggi e discorsi*, Mursia, Milano 1991, pp. 5 e ss.

tradizionale<sup>26</sup>, che nella tecnica moderna si dà all'uomo nella forma dell'impiegabilità.

Questo modo del disvelamento si impone all'uomo, che è chiamato a liberare l'energia insita nella natura pro-vocandola<sup>27</sup>. Segio Cotta fornisce un esempio lucido di questa attività di pro-vocazione della natura: *"la medicina delle vitamine, degli ormoni e degli anticorpi e, bene presto, quella degli interventi sulle componenti fondamentali della cellula: geni e acidi nucleici"*<sup>28</sup>.

L'approccio dell'uomo alla natura non può che compiersi oggi con le modalità scandite dalla tecnica, che in quanto disvelamento accade per l'uomo come destino<sup>29</sup>.

E ciò, nonostante le rassicurazioni dello stesso Heidegger sulla non vulnerazione della libertà, in quanto la tecnica sarebbe lontana dall'"inevitabilità di un processo immodificabile", sembra costituire il punto più problematico del suo pensiero, che rischia di condurre ad una posizione di mera accettazione dell'esistente<sup>30</sup>. Si tratterebbe certo di ripermire i confini di una libertà che si iscrive nell'apertura al disvelamento, e dunque alla tecnica, divenuta la cornice entro la quale ogni libertà è possibile<sup>31</sup>. Ma tale ripensamento della libertà è compatibile con il concetto di diritto, e soprattutto con uno dei suoi pilastri, la responsabilità?

---

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>27</sup> Sul punto si veda S. COTTA, *La sfida tecnologica*, cit., pp. 48 e ss.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 50. E oltre *"da una medicina di conservazione e di restauro, si è passati pertanto ad una medicina preventiva e, per così dire, di prevenzione che, ben inteso, non annulla ma riassorbe in sé la prima. Ebbene, stimolare, rinnovare, produrre un equilibrio biologico dinamico significa precisamente provocare la natura"*. *Ibidem*.

<sup>29</sup> È questo il punto che è valso ad Heidegger le maggiori critiche, fin da Adorno, che a tale atteggiamento imputava la sua condiscendenza al Terzo Reich.

<sup>30</sup> Le critiche sono ricostruite da Vattimo in: *Introduzione a M. Heidegger, Saggi e discorsi*, cit., v ss. Il punto è condiviso da Bruno Romano, che accoglie i rilievi mossi da Fabro a Heidegger circa la svalutazione della libertà. B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo perfetto*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 92-93.

<sup>31</sup> Così infatti Heidegger: *"La libertà custodisce ciò che è libero, nel senso di ciò che è illuminato-aperto (Gelichtetes), cioè nel senso del disvelato. È l'accadere del disvelamento, ossia della verità, ciò con cui la libertà ha la parentela più stretta e più profonda"*. M. HEIDEGGER, *La questione della tecnica*, cit., p. 19.

Da un confronto con le tendenze che va oggi assumendo la responsabilità, si direbbe che anche in questo caso Heidegger sia stato profetico: se il nesso tra libertà e natura è anch'esso soggetto al fluire storico, è lecito pensare di rimodulare – o semplicemente accettare tale rimodulazione – le regioni e i confini della libertà (le reti neurali?), la cui essenza *“non è originariamente connessa alla volontà, o meno ancora soltanto alla causalità del volere umano”*<sup>32</sup>. E allora, non sembrano conseguenti a tali implicite premesse le recenti pronunce in tema di diminuzione della imputabilità per la presenza di neurotrasmettitori 'violenti'? Il tema necessiterà di maggiori chiarificazioni; per ora è opportuno richiamare il successivo dipanarsi delle riflessioni heideggeriane, a distanza di un decennio da *La questione della tecnica*, un decennio senz'altro preñado di eventi rivoluzionari per la tecnologia.

Negli anni '60 in Germania veniva pubblicata l'edizione tedesca di *Cybernetics*<sup>33</sup>, il libro di Wiener che aveva reso noti i risultati di una ricerca volta all'applicazione del metodo “sintetico” o “comportamentale” tanto agli organismi viventi che alle macchine.

Per Heidegger fu un'evidente conferma delle tesi in precedenza esposte. Ma se negli anni '50 l'assimilazione dell'uomo alle cose era sì ipotizzata ma senza minare alle fondamenta la configurazione della relazione soggetto-oggetto propria della modernità, in *Filosofia e cibernetica* sembra offuscarsi il senso stesso di oggettività. Ed infatti *“ciò che è presente non viene incontro e non permane più sotto forma di oggetto. Esso si dissolve in entità che debbono essere costantemente, per i fini che di volta in volta si prospettano, producibili, disponibili, e sostituibili”*<sup>34</sup>.

Lo stesso processo di erosione sembra colpire il soggetto, nonostante la società industriale pensi *“se stessa ancora in termini di soggettività all'interno dello schema soggetto e oggetto»*, cioè *“come il principio di spiegazione di ogni fenomeno”*<sup>35</sup>. L'uomo cioè, offuscato dall'evoluzione sempre più rapida della tecnica, crede ancora di essere signore della stessa, non comprendendo, invece, che *“egli è il servo di quella potenza che attraversa e domina ogni produzione tecnica”*<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> N. WIENER, *Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine*, John Wiley & sons, New York-London 1961.

<sup>34</sup> M. HEIDEGGER, *Filosofia e cibernetica*, cit., pp. 35-36.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 39.



E se ne *La questione della tecnica* il pensiero rammemorante aveva ancora qualche possibilità di 'salvezza'<sup>37</sup>, in *Filosofia e cibernetica* l'orizzonte ultimo è la fine del pensiero così come lo abbiamo sinora inteso<sup>38</sup>.

Ma al di là del tono apocalittico delle ultime riflessioni di Heidegger, il richiamo al suo percorso speculativo risulta di particolare importanza se non altro per la convincente configurazione del rapporto tra innovazioni tecnologiche e pensiero. Significative a riguardo sono le parole di Heidegger, che afferma che la nostra epoca non è quella tecnica *perché* è l'epoca della macchina, ma è quella della macchina *perché* è l'epoca della tecnica<sup>39</sup>.

Risalire la china del pensiero della modernità, allora, aiuta a leggere le trasformazioni tecnologiche come una conseguenza del pensiero, e a intendere il diritto non come un'*ancilla scientiarum*, bensì come opera dello stesso.

## **2. Il diritto nella rete. Sull'eterno confronto tra diritto e tecnica.**

E allora, se è il pensiero a preparare il terreno alle innovazioni tecnologiche e a sostenere – in misura variabile – il diritto, come intendere la mai sopita *querelle* sulla prevalenza del diritto piuttosto che della tecnica? È il diritto, rappresentativo di un certo pensiero e di una certa idea di uomo, a regolare la tecnica, o non è piuttosto la tecnica, nell'età dell'informazione in special misura, ad assoggettare alle sue logiche il diritto?

La questione è stata discussa, come noto, da Natalino Irti ed Emanuele Severino nel celebre *Dialogo su diritto e tecnica*<sup>40</sup>.

Pur dissentendo da Heidegger, Severino attribuisce alla tecnica la stessa *vis expansiva* sulla realtà, concretandosi essa in un progetto "di produzione e distruzione senza limite della totalità delle cose"<sup>41</sup>. Del tutto assimilabile a queste 'cose' è il diritto, che non godrebbe di alcuno status privilegiato, essendo anzi sostituito nella sua capacità normativa

---

<sup>37</sup> M. HEIDEGGER, *La questione della tecnica*, cit., p. 25. Tale possibilità è dischiusa dall'essenza stessa della tecnica, l'imposizione, che, richiamando un verso di Holderlin, contiene il principio della salvezza.

<sup>38</sup> "Questa fine consiste nel fatto che con l'impiegabilità di ciò che è presente è raggiunta l'ultima possibilità nella trasformazione della presenza". M. HEIDEGGER, *Filosofia e cibernetica*, cit., p. 37.

<sup>39</sup> M. HEIDEGGER, *Che cosa significa pensare?*, SugarCo, Milano 1996.

<sup>40</sup> N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Roma-Bari 2001.

<sup>41</sup> E. SEVERINO, *Téche. Le radici della violenza*, Rizzoli, Milano 2002, p. 256.

dalla stessa tecnica. Le ragioni per l'agire dell'uomo sarebbero in realtà tutte riconducibili alla tecnica, dinanzi alla quale il diritto non dovrebbe far altro che chinare il capo accettando il suo destino.

E' un tema questo, oggi di frequente declinato in termini di 'rete': ci si chiede cioè se internet debba soggiacere a delle regole o non debba piuttosto perpetuare la logica di sistema, del suo sistema, mostrandosi refrattaria alla regola<sup>42</sup>.

Rispetto al generico riferimento alla tecnica, le tecnologie dell'informazione costituiscono il campo elettivo d'analisi. Del resto lo stesso Heidegger aveva avvertito la direzione che la tecnica andava assumendo, indicando la cibernetica come nuovo sistema di riferimento, unico in grado di unificare i saperi, in virtù del principio guida della cibernetica: l'informazione.

E allora, possiamo condividere l'entusiasmo di Vattimo<sup>43</sup>, che nella rete senza centro vedeva quasi quindici anni fa uno strumento di libertà?

In realtà la struttura reticolare non assicura di per sé assenza di regole, se è vero che una delle più fortunate metafore per qualificare il diritto nell'epoca attuale è proprio la rete<sup>44</sup>. Nemmeno l'assenza di centro pare costituire un argine alla normatività giuridica, se ci si pone nella prospettiva istituzionalistica del diritto. Quindi non sembra che possa essere configurata una impermeabilità della rete alla regola giuridica per ragioni per così dire 'morfologiche'.

Ma il nodo non sembra sciogliersi nemmeno optando per la soluzione di Natalino Irti: la tecnica alla stregua di qualsiasi altro oggetto può essere regolata dal diritto<sup>45</sup>. A ben vedere, infatti, la definizione della tecnica che fornisce Severino ben si attaglia alla stessa idea di diritto espressa da Natalino Irti. Se il diritto può avere qualsiasi contenuto significa che, ma questo Irti lo affermerà senza remore, le norme nascono dal nulla e finiscono nel nulla. Le norme cioè diventano materiale impiegabile, 'fondo' per dirla con Heidegger, e il diritto non fa che rendersi interprete del progetto della tecnica di "di produzione e distruzione senza limite della totalità delle cose"/norme.

---

<sup>42</sup> La letteratura sul punto, soprattutto nel dibattito americano, è sterminata. In Italia si segnala l'attenzione da sempre prestata da Stefano Rodotà al tema, di cui, da ultimo, si veda S. RODOTÀ, *Una rete per i diritti*, in: ID., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 378 ss.

<sup>43</sup> G. VATTIMO, *una rete senza centro ma ci dà un premio: la libertà*, cit.

<sup>44</sup> L'immagine si deve a François Ost, in particolare F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, *De la pyramide au reseau ? Pour une theorie dialectique du droit*, Facultés universitaires Sant-Louis, Bruxelles 2002.

<sup>45</sup> N. IRTI, *Dialogo su diritto e tecnica*, cit., pp. 43 ss.

La tecnica intesa in modo 'strumentale', e il diritto a contenuto indifferenziato, sembrano così esprimere a pieno l'ideologia cibernetica, che perpetua una assoluta utilizzabilità degli enti e dunque del diritto.

Perfettamente omogenea a tale ideologia, anzi fondamento teorico di tale immagine del diritto, è il formalismo kelseniano, dallo stesso Irti definito quale *"metodo più coerente con la latitudine della tecnica e dell'economia"*<sup>46</sup>. Lo stesso può dirsi della teoria dei sistemi di Luhmann, che, considerando il diritto alla stregua di sistema immunitario per gli altri sistemi sociali, non fa che perpetuare la logica della volontà di volontà, il cui esito estremo – come lo stesso Heidegger avvertiva – è il nichilismo. Con Bruno Romano ci si chiede se *"nella condizione contemporanea, la ragione giuridica"* possa essere *"la misura e la regola della ragione sistemica"* o se non sia il contrario. Il giurista, cioè, *"può essere altro che l'operatore esecutivo del concretizzarsi, nel sistema diritto, dei programmi condizionali prodotti dai diversi sistemi sociali?"*<sup>47</sup>.

E allora, se esiste un modo per uscire dall'impasse del fondamentalismo funzionale, non sembra che questo possa essere

---

<sup>46</sup> N. IRTI, *Norma e luoghi, Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 60. Per la compatibilità del modello kelseniano con un diritto artificiale, dunque gestibile da un giudice-macchina, F. ROMEO, *Diritto artificiale*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 75 ss. Vale la pena ricordare come lo stesso Kelsen, tuttavia, avesse escluso tale possibilità, scrivendo a Klug: *"sul caso da Lei citato dell'uso di elaboratori per l'applicazione del diritto vorrei osservare che la costruzione del computer parte evidentemente dal presupposto che i principi della logica delle preposizioni sono applicabili alle norme del diritto positivo. Questo presupposto è infondato. Tuttavia anche se lo si ammettesse il computer non fornisce la norma individuale, vincolante per le parti, ma dice soltanto all'organo competente per la statuizione di questa norma qual è la norma individuale conforme a quella generale. Se per qualche motivo quest'organo non statuisce – con un suo atto di volontà, il cui senso è questa norma- la 'norma' indicata dal computer, essa non è valida né la sua validità è vincolante per le parti può essere raggiunta con un ragionamento logico o addirittura con l'attività del computer»*. Il carteggio tra Kelsen e Klug non risulta tradotto in Italiano. Il brano è tratto, nella traduzione di Losano, da M. G. LOSANO, *La dottrina pura del diritto dal logicismo all'irrazionalismo*, Introduzione a H. KELSEN, *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino 1985, VII-XXX. Sul formalismo kelseniano si veda lo studio di Bruno Romano. B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto*, Giappichelli, Torino 2008, pp. 57 ss.

<sup>47</sup> B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, Giappichelli, Torino 1999, p. 81; nonché Id., *Filosofia e diritto dopo Luhmann*, Bulzoni, Roma 1996, pp. 261 ss.

rinvenuto in una teoria generale del diritto che, per quanto si sforzi di mettere rigorosamente in opera i suoi tasselli, confrontando il sistema diritto al sistema tecnica, non dice molto di quel prodotto tutto umano che è il diritto, con l'effetto di 'virtualizzare' l'uomo all'interno del sistema. Allo scopo rilevano le parole di Bruno Romano, per il quale la teoria generale del diritto non incontra "l'uomo del moderno nella pienezza del suo 'io', ma nei frammenti lavorati dai distinti metodi 'settorializzanti' e costitutivi delle molteplici teorie-scienze del reale"<sup>48</sup>. L'intento di ogni teoria moderna, dunque della teoria del diritto come della teoria dell'informazione è, ancora con Heidegger, "un operare straordinariamente attivo sul reale"<sup>49</sup>, non descrittivo come si vorrebbe lasciar credere, nella misura in cui ad esso si accede nella sola forma del calcolo e dell'impiegabilità.

Per comprendere allora le trasformazioni che investono oggi il diritto sarà necessario rivolgere il pensiero all'uomo, soggetto di diritto ma prima ancora soggetto umano<sup>50</sup>.

### **3. Soggetto virtuale/soggetto giuridico? La responsabilità dell'internet provider.**

*Qui est le sujet de droit?* Questo l'interrogativo che Paul Ricoeur pone, sin dal titolo, in uno dei saggi raccolti in *Le juste*<sup>51</sup>. Ricoeur muove dalla convinzione che esista un nesso tra il soggetto di diritto e il soggetto *degnò di stima e di rispetto*, dunque il soggetto morale<sup>52</sup>. Per arrivare a ciò, il filosofo francese esplora ogni dimensione della soggettività, attraverso un procedimento definito *herméneutique du soi*<sup>53</sup>.

Il primo quesito da soddisfare è relativo al soggetto parlante: chi parla? La capacità di designarsi come soggetti dell'enunciazione consente di instaurare un nesso tra capacità di parlare, riconoscendosi come locutori, e capacità di agire, se è vero che secondo la teoria degli *Speech Acts* parlare è anche agire<sup>54</sup>. Ma nella ricostruzione di una

---

<sup>48</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista*, cit., p. 21.

<sup>49</sup> M. HEIDEGGER, *Saggi e discorsi*, cit. p. 35.

<sup>50</sup> S. COTTA, *Soggetto umano, soggetto giuridico*, Giuffrè, Milano 1997.

<sup>51</sup> P. RICOEUR, *Le juste*, Seuil, Paris 1995, pp. 29 ss.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 29.

<sup>53</sup> P. RICOEUR, *Soi même comme un autre*, Seuil, Paris 1995, p. 27.

<sup>54</sup> Significativo è J. L. AUSTIN, *How to do things with words*, Harvard University Press, 1978.

soggettività che non voglia essere né 'esaltata' né 'umiliata'<sup>55</sup> è necessario dare conto della presenza dell'altro – *Sé come un altro* – che apre alla struttura relazionale del sé e rende possibile la costituzione del soggetto etico e del soggetto di diritto. Anche la nozione di identità narrativa, come capacità di tenere insieme i momenti vissuti riconoscendoli come propri<sup>56</sup>, permettendo di distinguere l'identità di sé da quella delle cose e dell'altro, consente di includere l'altro come soggetto della narrazione e destinatario della stessa. La narrazione, così come ogni atto linguistico, avviene poi nel medio del linguaggio, istituzione in cui i locutori di una stessa lingua sono legati dal riconoscimento delle comuni regole linguistiche<sup>57</sup>. E proprio a partire dal riconoscimento di un luogo terzo si comprende il fenomeno giuridico, che sottrae la relazione duale alla distruttività della lotta istituendo un luogo terzo – il diritto<sup>58</sup> – rendendo possibile il costituirsi della soggettività giuridica<sup>59</sup>.

Ma cosa significa oggi designarsi come autori del discorso? In che termini si pone il riferimento identificante quando bisogna attribuire a qualcuno una frase diffamatoria abbandonata nello spazio desoggettivante del web? Oppure: è legittimo identificare qualcuno a partire da ciò che 'pubblica' attraverso i *Social network* tanto da ritenere un flusso di informazioni idoneo a scriminare gli aspiranti ad un posto di lavoro o addirittura a giustificare un licenziamento? Ha ragione Rodotà a parlare di nuova 'identità digitale'?<sup>60</sup>

Le vicende della responsabilità dell'*internet provider* sembrano indicative della difficoltà della giurisprudenza, oltre che del legislatore, di

<sup>55</sup> Il riferimento è nel primo caso al soggetto cartesiano, nel secondo al cogito 'brisé' di Nietzsche. P. RICOEUR, *Soi même comme un autre*, cit., p. 27

<sup>56</sup> Coronando "l'unione della storia e della finzione sotto l'egida della fenomenologia del tempo". P. RICOEUR, *Temps et récit III. Le temps réconté*, Seuil, Paris 1985, trad. it. A cura di G. GRAMPA, *Tempo e racconto vol. 3. Il tempo raccontato*, Jaca Book, Milano 1994, p. 211.

<sup>57</sup> P. RICOEUR, *Le juste*, cit., p. 35. Sulla lingua come istituzione si vedano almeno i lavori di P. PIOVANI, *Mobilità sistematicità e istituzionalità della lingua e del diritto* in *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Giuffrè, Milano 1963; e G. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, Scuola Normale Superiore, Pisa 1989.

<sup>58</sup> Così Bruno ROMANO in: *La legge del testo*, cit., p. 14.

<sup>59</sup> P. RICOEUR, *Le juste*, cit., p. 34.

<sup>60</sup> S. RODOTÀ, *Persona libertà tecnologia* in *Diritto e questioni pubbliche*, n. 5/2005. Dello stesso Autore si veda anche ID., *Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari 2004.

far proprio un modello di soggettività e di imputazione che abbia una sua consistenza teorica. La ricostruzione di Ricoeur verrà dunque messa alla prova e meglio articolata a partire da alcuni casi giurisprudenziali.

In Italia il *leading case* è la nota vicenda Google v. Vivi Down<sup>61</sup>, che aveva condotto alla condanna in primo grado dei dirigenti Google per *trattamento illecito di dati personali*, per aver omesso una corretta e puntuale informazione in violazione dell'art. 167 del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Condanna poi smentita dalla sentenza di appello, che ha assolto i dirigenti con la formula "perché il fatto non sussiste".

I fatti, a lungo commentati dai media di tutto il mondo, riguardavano l'immissione di un video sulla piattaforma *on line* gravemente offensivo per i soggetti affetti da sindrome di Down. I giudici di prime cure avevano così ritenuto i dirigenti Google, "*in quanto funzionalmente incardinati nei loro rispettivi ruoli amministrativi e gestionali delle società in questione*"<sup>62</sup>, responsabili del reato contestato, poiché le misure da essi poste in essere per informare gli utenti circa gli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy non costituivano condotta sufficiente. Nascondere le *informazioni* su tali obblighi all'interno di "*condizioni generali di servizio*" era stato giudicato comportamento "*improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa*", tanto da apparire alla stregua di "*precostruzione di alibi*".

La Corte poi si era lasciata andare a considerazioni di carattere generale, affermando l'illegittimità di una "*sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato pena la scomunica mondiale dal popolo del web*"<sup>63</sup>. Tuttavia, i giudici di Milano non si erano spinti così in avanti da condannare per diffamazione gli stessi dirigenti, come richiesto dall'accusa, in quanto consapevoli proprio della serie illimitata di dati sottratta alla capacità di controllo dei gestori<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> La sentenza resa dal Tribunale di Milano, il 12 aprile 2010 (sentenza n. 1972), è oggi pubblicata su *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 474 e ss. Per un commento alla sentenza si veda A. MANNA, *I soggetti in posizione di garanzia*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, pp. 779 ss.

<sup>62</sup> Tribunale di Milano, 12 aprile 2010, parte seconda, punto secondo, ultimo capoverso, p. 490.

<sup>63</sup> Tribunale di Milano, 12 aprile 2010, parte seconda, punto secondo, p. 488.

<sup>64</sup> "*Non esiste a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d'un balzo il divieto*

E' appena il caso di ricordare che la delicata materia è stata oggetto anche di un intervento comunitario<sup>65</sup>, volto a sollevare da responsabilità il prestatore di servizi della "società di informazione" a condizione che non sia a conoscenza dell'attività illecita, e che, una volta a conoscenza, abbia agito per la rimozione del contenuto illecito o per disabilitare l'accesso.

La vicenda sembra essere particolarmente pertinente ai fini del presente lavoro per due diversi ordini di ragioni.

In primo luogo essa esprime una tensione forte tra i tradizionali principi della responsabilità penale – la personalità della responsabilità tutelata dall'art. 27 della Costituzione – che delinea un modello di responsabilità fondato sulla riconducibilità psicologica del fatto all'autore oltre che sulla consapevolezza dell'illiceità della condotta<sup>66</sup>, e attività sempre più oggettivate, spesso rimandate all'intelligenza artificiale. Come si evince dalla sentenza, infatti, il controllo effettuato da Google su contenuti pubblicati dagli utenti e potenzialmente illeciti, è demandato ad una "tecnologia di filtraggio", che processa un ingestibile flusso di informazioni sopperendo all'impossibilità di un controllo umano. E tuttavia, sarebbe legittimo un modello di responsabilità che valuti la predisposizione di filtri idonei (magari particolarmente costosi così da limitare la libertà di espressione a coloro che possono sostenere i costi degli stessi) come salvacondotto per l'impunità?

In secondo luogo, ma la questione è evidentemente connessa alla prima, si pone il problema della gestione delle informazioni, sotto diversi profili: il soggetto titolare dei dati sensibili che avanza una pretesa a che tali dati siano trattati nel rispetto della sua privacy, secondo quanto statuito dal codice in materia di protezione dei dati personali; il soggetto che maneggia le informazioni, il cui potere di gestirle è notevolmente ridotto per la ponderosità del flusso di informazioni; la macchina che elabora tali informazioni, entità realmente 'responsabile' nel caso di errore nel controllo preventivo di illiceità; l'utente destinatario delle informazioni concernenti obblighi derivanti da legge, che necessita della chiarezza dell'informazione affinché sia reso consapevole dell'illiceità della sua condotta.

---

*di analogia in malam partem, cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale", Tribunale di Milano, 12 aprile 2010, p. 488*

<sup>65</sup> La direttiva 2000/31/CE, attuata dal D.Lgs n. 70 del 2003, che all'art. 16 stabilisce le ipotesi di esclusione della responsabilità.

<sup>66</sup> Così come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 364/1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non prevedeva l'ignoranza scusabile.

La Corte di Appello di Milano, come si anticipava, ha diversamente qualificato il comportamento dei dirigenti Google, argomentando che *"per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in capo ad un host o content provider, occorre affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l'evento e quindi da un lato, l'esistenza di una posizione di garanzia, dall'altro la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo"*, posizione di garanzia non ritenuta in quella sede esistente<sup>67</sup>.

La sentenza di secondo grado sembra, per il momento, accogliere le perplessità espresse da più di un commentatore. Tuttavia il problema permane, stante l'assenza di una non uniforme disciplina sul punto, assenza legata anche alla dimensione transnazionale dei comportamenti tenuti in rete (ed infatti uno dei problemi oggetto della decisione era l'applicabilità della legge sulla privacy a soggetti, privati ed enti, non italiani). Resta altresì l'urgenza di una ridefinizione del concetto di responsabilità nel momento in cui ci si trova a dover rispondere di eventi lontani dalle nostre azioni, eppure ad esse legati da un flusso di informazioni.

Sul punto giova richiamare il pensiero di Ricoeur. La formazione del soggetto responsabile passa per la nozione di identità narrativa, cui si è brevemente accennato. Quali storie sa raccontare su di sé e sugli altri un soggetto operato di informazioni? In che modalità linguistiche riuscirà a designarsi come autore dei propri discorsi e delle proprie azioni aprendo alla possibilità dell'imputabilità? Forse la narritività richiede di essere declinata in termini di sequenza di informazioni, cosicché la storia di un soggetto degno di stima e di rispetto si trasforma in quella dei suoi dati, e la capacità di designarsi come autore si trasfigura in quella di gestire a vario titolo le informazioni nella rete.

Ma se è vero che la responsabilità si costituisce a partire dalla possibilità di tenere fede alla parola data, attraverso quel particolare atto linguistico che è la promessa, sarà allora necessario soffermarsi sulle trasformazioni a cui oggi è sottoposto il linguaggio; solo così si renderà possibile una compiuta indagine sulla responsabilità e sulle sue condizioni di possibilità.

#### **4. L'informazione tra logos e nomos.**

Facendo proprie alcune delle riflessioni di Heidegger, Bruno Romano afferma che *"l'essere uomo è l'essere parlante nel linguaggio-discorso,*

---

<sup>67</sup> Corte d'Appello di Milano, Sez. I Penale, 21 dicembre 2012-27 febbraio 2013, p. 22.



*così che incontrare l'uomo in una sua realtà pre/discorsiva significherebbe incontrarlo in uno stato pre/umano, non umano*<sup>68</sup>.

Ma che cosa significa parlare?<sup>69</sup> Come è evidente, solo dalla risposta a questa domanda si potrà inferire una non irriducibilità del linguaggio all'informazione. Sin da *Essere e Tempo* Heidegger si era posto tale interrogativo, all'epoca considerando il parlare come "esistenzialmente cooriginario al trovarsi e al comprendere"<sup>70</sup>. Il trovarsi e il comprendere costituiscono gli "esistenziali fondamentali del ci", ovvero scandiscono l'esistenza dell'uomo che si trova *gettato* in un orizzonte di senso a lui pre-esistente. Ma se in *Essere e Tempo* il linguaggio veniva considerato come insieme di segni che rendono manifesta la struttura della mondità, in seguito Heidegger considererà il linguaggio come il modo stesso di darsi dell'apertura dell'essere<sup>71</sup>. Tuttavia si cadrebbe in errore qualora si considerasse il riferimento alla dimensione 'segnica' del linguaggio come indifferente alla questione dell'essere. Se ogni segno rimanda ad un significato, questo risiede dalla parte dell'essere e non nell'attività spirituale e creativa dell'uomo<sup>72</sup>. Così è lontano il parlare attraverso segni cui allude Heidegger dalla corrispondenza ai segni del parlare tecnico. Come altrove specificato, invece, il linguaggio è da intendersi come "casa dell'essere"<sup>73</sup>, definizione che prelude alla affermazione, per certi versi problematica, "il linguaggio parla"<sup>74</sup>. Contro il rischio di una dissoluzione del soggetto, 'parlato' dall'essere<sup>75</sup>, si può dire con Heidegger che "il parlare mortale presuppone l'ascolto della Chiamata": l'essere in quanto appello chiama, e l'uomo *corrispondendo* al linguaggio

---

<sup>68</sup> B. ROMANO, *La legge del testo*, cit., p. 259. Sul pensiero di Heidegger in riferimento al linguaggio si veda G. VATTIMO, *Essere, storia e linguaggio in Heidegger*, Marietti, Milano 1989, nonché V. COSTA, *Esperire e parlare: interpretazione di Heidegger*, Jaca Book, Milano 2006.

<sup>69</sup> M. HEIDEGGER, *Il linguaggio*, in *In cammino verso il linguaggio*, Mursia, Milano 1973, p. 29.

<sup>70</sup> M. HEIDEGGER, *Essere e Tempo*, Mondadori, Milano 2006, p. 232.

<sup>71</sup> G. VATTIMO, *Introduzione a Heidegger*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 119.

<sup>72</sup> V. COSTA, *Esperire e parlare*, cit., p. 93.

<sup>73</sup> "Nel pensiero l'essere perviene al linguaggio. Il linguaggio è la casa dell'essere. Nella sua dimora abita l'uomo", M. HEIDEGGER, *Lettera sull'umanismo*, Adelphi, Milano 1995, p. 31.

<sup>74</sup> M. HEIDEGGER, *Il linguaggio*, cit., p. 29.

<sup>75</sup> "Oseremo proprio negare che l'uomo sia l'essere che parla? Assolutamente no. Siamo tanto lontani dal negare questo quanto lo siamo dal negare la possibilità di raccogliere i fenomeni linguistici sotto il termine 'espressione'. Però ci chiediamo: in che senso l'uomo parla?". *Ivi*, p. 34.

*risponde all'essere*<sup>76</sup>. La precostituzione del linguaggio al parlante è richiamata, in termini diversi, anche da Ricoeur, per il quale *"nascere vuol dire apparire in un mondo dove si è già parlato prima di noi"* perché *"nessuno crea il linguaggio; lo mette solo in movimento o meglio in opera"*<sup>77</sup>. Ma se in Ricoeur ciò va letto come un richiamo alla tradizione, che il soggetto assume su di sé come il racconto della propria identità storica, dunque senza svilimento della soggettività, in Heidegger è difficile approdare ad una compiuta valorizzazione del soggetto. Nelle parole di Ricoeur, infatti, *"l'innovazione resta una procedura retta da regole: il lavoro dell'immaginazione non nasce dal nulla. Esso si rifà in un modo o nell'altro ai paradigmi della tradizione"*<sup>78</sup>.

Ciò nondimeno, le richiamate riflessioni di Heidegger mettono già in luce il legame tra linguaggio e risposta, che diventa accesso privilegiato all'essere. Perché questa suggestione abbia un preciso sviluppo giusfilosofico, è opportuno proseguire nel percorso ricoeuriano, riconoscendo nella promessa<sup>79</sup>, come accennato, la potenziale carica

---

<sup>76</sup> Ivi, pp. 42-43.

<sup>77</sup> P. RICOEUR, *La persona*, Morcelliana, Brescia 1988, p. 55

<sup>78</sup> E ancora: *"Ma il rapporto con tali paradigmi può essere variabile . Il ventaglio delle soluzioni resta ampio; si dispiega tra i due poli dell'applicazione servile e della devianza calcolata, passando attraverso tutti i gradi della 'deformazione regolata' (...) e come la grammatica di una lingua regola la produzione di frasi ben costruite, il cui numero e contenuto sono imprevedibili, così un'opera d'arte - poema, dramma, romanzo - è una produzione originale, una nuova esistenza in ambito linguistico"*. P. RICOEUR, *Temps et récit I. L'intrigue et le récit historique*, Seuil, Paris 1991, p. 116. Sul punto anche Iervolino: *"Metafora e racconto interessano a Ricoeur come forme di creazione secondo regole, come forme di quella creatività che è propria dei soggetti umani, individuali e collettivi, temporali e finiti, che sono creativi senza essere creatori di se stessi e del mondo, che possono riflettere su se stessi e, riflettendo, cogliersi, solo attraverso la mediazione dei segni delle opere del linguaggio, i testi appunto"*. D. IERVOLINO, *Introduzione a P. Ricoeur, Filosofia e linguaggio*, Guerini e Associati, Milano 2000, XXVII.

<sup>79</sup> Per una ricostruzione esaustiva della promessa come universale sia giuridico che pragmatico si veda P. DI LUCIA, *L'universale della promessa*, Giuffrè, Milano 1997. Per l'autore la promessa genera relazioni sociali interpersonali, come la pretesa e l'obbligo, ponendosi come chiave di comprensione del giuridico. Di Lucia inoltre sottolinea come la promessa abbia la natura oltre che di *atto* (come nell'interpretazione di Reinach) anche di *tratto* e funzione dell'esperienza giuridica. L'autore si sofferma anche sulla tesi di Reinach, dove la promessa è considerata come struttura eidetico-trascendentale,

etica e giuridica del linguaggio. La capacità di promettere presuppone la capacità di parlare, di agire sul mondo, di raccontare e formarsi l'identità narrativa, e soprattutto di imputare a se stessi l'origine dei propri atti<sup>80</sup>. Ma il rilievo non si esaurisce ad una dimensione individuale: la promessa, atto linguistico che oltre al dire comporta un fare, è rivolta sempre a qualcuno, non solo semplice destinatario della parola, bensì 'beneficiario' della stessa. Ancora, l'altro può esservi implicato in ulteriori modi: come testimone, come giudice, e come colui che, contando su di noi, sulla nostra capacità di mantenere la parola, ci chiama alla responsabilità, ci rende responsabili<sup>81</sup>. Assumendo verso l'altro l'obbligo di tenere fede alla parola data, diamo prova della nostra identità intesa come *ipseità*, della durevolezza dell'impegno; al contempo la fiducia nella promessa ingenera fiducia in tutta l'istituzione linguistica, che si fonda su una clausola tacita di sincerità<sup>82</sup>, cosicché venir meno ad una promessa significa non solo tradire l'aspettativa dell'altro, ma anche l'istituzione che media la mutua fiducia dei soggetti parlanti<sup>83</sup>.

Affine alla ricostruzione di Ricoeur è quella di Bruno Romano<sup>84</sup>, per il quale la promessa si iscrive in quella 'coalescenza' di *logos* e *nomos* che chiarifica i contenuti delle riflessioni sin qui svolte: "*la promessa-pubblica, privata, ecc.- ha i tratti della giuridicità perché è disciplinata dai contenuti delle norme selezionati ed istituiti dal terzo-Altro (terzietà-nomos/trialità-logos), luogo regola sia della relazione giuridica, sia della relazione discorsiva*"<sup>85</sup>.

L'aver posto l'accento sulla capacità che ha il linguaggio di costruire la relazione – etica e giuridica – nel medio della promessa dà conto di come le trasformazioni del linguaggio si riverberino sul fenomeno giuridico e dunque sulla responsabilità. Se la parola data mi chiama alla responsabilità – la parola iniziante destinata all'altro e alla creazione di

---

in quanto "*condizione di pensabilità e condizione di possibilità dell'esperienza giuridica stessa*". *Ivi*, p. 77. Nessuna definizione di promessa è peraltro possibile per Reinach, proprio per la sua natura di universale *del* diritto, cioè di struttura coesistente al diritto stesso, che può dunque solo riconoscere ma non creare tali "essential rules" (nella traduzione inglese di Searle). *Ivi*, pp. 92 ss.

<sup>80</sup> P. RICOEUR, *Parcours de la reconnaissance*, Gallimard, Paris 2009, p. 205.

<sup>81</sup> P. RICOEUR, *Le juste*, cit., pp. 36-37.

<sup>82</sup> P. RICOEUR, *Parcours de la reconnaissance*, cit., p. 210.

<sup>83</sup> P. RICOEUR, *Soi même comme un autre*, cit., p. 312.

<sup>84</sup> L'affinità tra i due autori è messa in luce in D.M.CANANZI, *Saggezza e riconoscimento. Il pensiero etico-politico dell'ultimo Ricoeur*, a cura di M. Piras, Meltemi, Roma 2007, p. 212.

<sup>85</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista*, cit., p. 62.

senso – non ogni modalità di interazione umana potrà assolvere a tale 'funzione'; la 'parola perduta'<sup>86</sup> lascia il posto all'informazione, che funziona secondo il modello dei sistemi biologici, determinati dalla forza vitale del più forte,<sup>87</sup> diversamente dalla comunicazione, che è scelta e impegna la libertà nel relazionarsi discorsivo.

In una conferenza del 1962<sup>88</sup>, infatti, è proprio Heidegger a prendere posizione contro l'idea di linguaggio veicolata dalla cibernetica di Wiener<sup>89</sup>, per il quale esso non sarebbe altro che una funzione comune a uomini e macchine in quanto assimilabile a mera *segnalazione*<sup>90</sup>. In tal caso i segni non assolvono al compito di rimandare all'ordine dei significati afferente all'essere, bensì si limitano a connettere una serie di informazioni. Se anche un giorno le macchine saranno in grado di eseguire un comando ad esse rivolto tramite il linguaggio, non si tratterà di una azione compiuta nell'ordine del linguaggio. La macchina, cioè, potrà essere in grado di pulire la lavagna in esecuzione di un comando espresso attraverso parole, ma non sarà mai in grado di comprendere il significato della sua azione. Non riuscirà a spiegare in quali condizioni la lavagna è sporca, indicando perché quei segni fanno sì che la lavagna vada considerata sporca. L'esecuzione di un comando cioè non presuppone la sua comprensione<sup>91</sup>. La ricerca-creazione di senso, cifra propria del linguaggio, ha poi come sua condizione e ragione l'essere-con gli altri, dimensione costitutiva dell'esserci in cui si radica il fenomeno giuridico. Saranno mai in grado di promettere le macchine? E a chi? E potremmo noi essere garanti delle macchine, rispondere in loro vece per il mancato funzionamento del filtro di controllo delle informazioni? Non sembra cioè che la relazione uomo-macchina dia conto di quella produttività del legame intersoggettivo, attuato per il tramite di un linguaggio che non è mero *medium*, da cui ha origine la relazione giuridica. Condividendo la prospettiva di Bruno Romano, si può

---

<sup>86</sup> P. BARCELLONA, *La parola perduta. Tra polis greca e cyberspazio*, Dedalo, Bari 2007.

<sup>87</sup> B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima*, Giappichelli, Torino.

<sup>88</sup> M. HEIDEGGER, *Linguaggio tramandato e linguaggio tecnico*, ETS, Pisa 1997.

<sup>89</sup> "Il linguaggio non è una proprietà riservata esclusivamente all'uomo, bensì una proprietà che questi divide, fino a un certo grado, con le macchine prodotte da lui". N. WIENER, *Introduzione alla cibernetica*, Bollati Boringhieri, Torino 1966, p. 120.

<sup>90</sup> "Ciò che è proprio del linguaggio viene ridotto – e cioè atrofizzato – a mera segnalazione, a comunicazione". *Ivi*, p. 54.

<sup>91</sup> V. COSTA, *Esperire e parlare*, cit., p. 94.

dire che *"l'intera questione della legge, del diritto, sorge perché l'uomo è un soggetto parlante, perché nel dire di un uomo destinato ad un altro uomo, si compie la comunicazione"* che è *"messaggio, sempre plurisenso, costituito da almeno una duplicità simultanea di possibili valenze"*<sup>92</sup>. Il linguaggio dell'informazione, invece, il linguaggio binario, consente un'alternativa secca tra due segni predeterminati, rendendo superflua qualsiasi domanda sul senso, reso indifferente dal sistema. Gli uomini tendono così *"ad esaurirsi in un linguaggio numerico e si avviano a trasmutarsi in luoghi desoggettivati dello svolgersi di modalità dei fatti vincenti"*<sup>93</sup>.

La controfattualità del diritto, che si nutre della terzietà del *nomos* a sua volta resa possibile dalla trialità del *logos*, risulta dunque annichilita dallo stesso consumarsi della relazione discorsiva<sup>94</sup>. Superfluo il giudizio, che ipotizza una misura della relazione irriducibile al nudo testo, e che diviene descrizione del fatto vincente: il responsabile non è l'autore consapevole dei propri atti scelti liberamente, bensì un centro di imputazione individuato secondo la logica di sistema.

Se lo scambio di informazioni non è efficace, allora, il sistema si protegge individuando un responsabile, che è tale non perché autore consapevole dei propri atti scelti liberamente, ma perché individuato dal sistema secondo la logica del 'fatto vincente'. Si può allora concordare con Ricoeur quando afferma che il corto circuito tra il modello tradizionale di responsabilità fondato sull'imputabilità e le nuove esigenze (che il filosofo individua in rischio, sicurezza, solidarietà) innesca una ricerca del caprio espiatorio, che tuttavia ha l'effetto paradossale di allentare la coerenza delle norme sulla responsabilità<sup>95</sup>.

Questo perché, ma forse è ciò che lo stesso Ricoeur presagiva, il linguaggio numerico che si sostituisce alla comunicazione, non esprimendo più la pienezza della soggettività, perpetua un sistema di progressiva espulsione dell'imputabilità. E *"la rimozione dell'imputabilità*

---

<sup>92</sup> B. ROMANO, *La legge del testo*, cit., p. 75.

<sup>93</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista*, cit., p. 60.

<sup>94</sup> *"Una terzietà (nomos) senza trialità (logos) si nega nella prassi di un terzo numerico, di un cosiddetto terzo del diritto che si esaurisce nel dire il potere di un qualche essere-più fattuale; una trialità senza terzietà si nega nello scadere del linguaggio in una successione di operazioni foniche o segniche, estranee all'istituire il testo della relazionalità discorsiva"*. B. ROMANO, *La legge del testo*, cit., p. 34.

<sup>95</sup> P. RICOEUR, *Le juste*, cit.

– esistere come soggetto che 'risponde' di davanti al terzo Altro – è la rimozione del diritto istituito<sup>96</sup>.

### 5. Informazioni neuronali. Le neuroscienze in Tribunale.

La società dell'informazione, tuttavia, non si limita ad esplicitare effetti 'mediati' sul soggetto; oltre ad un possibile svilimento del linguaggio, la logica di sistema arriva ad investire direttamente l'uomo, a tal punto sottomesso alle esigenze della sua stessa ragione calcolante, da apparire ai suoi occhi una macchina<sup>97</sup>.

Tanto l'intelligenza artificiale (almeno nella sua versione 'classica'), quanto le neuroscienze, partono dall'assunto che l'uomo sia spiegabile scientificamente, riducendosi esso ad una serie di scambi di informazioni, oggettivizzabili dalla logica formale che i *computers* saranno sempre più vicini a riprodurre, e chiaramente intellegibili (e dunque prevedibili) dalla scienze cognitive.

Nel primo caso l'attività intellettuale viene ricondotta ad un sistema chiuso, appunto quello della logica formale, che stabilisce relazioni tra cose o proposizioni suscettibili di rappresentazione algebrica<sup>98</sup>, secondo leggi immutabili<sup>99</sup>. Ciò ha avuto grosse implicazioni per la scienza giuridica, e ha condotto all'apertura di un filone di ricerca, l'informatica giuridica, che a partire dalla giurimetria di Loevinger<sup>100</sup> è pervenuta con Baade<sup>101</sup> allo studio di meccanismi che simulano la logica decisionale<sup>102</sup>. Senza addentrarci nelle possibili soluzioni elaborate, è possibile avanzare una perplessità: l'elaboratore è in grado di riprodurre la metafora<sup>103</sup>, o più genericamente un linguaggio verticale<sup>104</sup> che nel

---

<sup>96</sup> B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista*, cit., p. 301.

<sup>97</sup> A. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine. La Mettrie Helvétius D'Holbach: L'uomo macchina verso l'intelligenza collettiva*, Giappichelli, Torino 2003.

<sup>98</sup> G. BOOLE, *Indagine sulle leggi del pensiero su cui sono fondate le teorie matematiche della logica e della probabilità*, Einaudi, Torino 1976.

<sup>99</sup> F. L. G. FREGE, *Logica e aritmetica*, Bollati Boringhieri, Torino 1965.

<sup>100</sup> L. G. LOEVINGER, *Jurimetrics. The next step forward in Minnesota Law Review*, XXXIII, 1949, pp. 455 ss.

<sup>101</sup> H. W. BAADE, a cura di, *Jurimetrics*, Basic Books, New York-London 1963.

<sup>102</sup> Una prospettiva ottimistica sulla riuscita di tali esperimenti è quella di A. AMATO Mangiameli, *Diritto e Cyberspace*, Giappichelli, Torino 2000, spec. pp. 96-97, nonché di F. ROMEO, *Il diritto artificiale*, cit.

<sup>103</sup> Sulla metafora, tra gli altri, si rimanda a P. RICOEUR, *La métaphore vive*, Seuil, Paris 1975. Proprio a partire da Ricoeur, Cananzi afferma che "il metaforizzare, e dunque la discontinuazione creativa del senso, è l'ordine stesso del linguaggio". D. CANANZI, *Interpretazione Alterità Giustizia. Il diritto e la*

simbolo non veda l'ipostatizzazione pietrificata del concetto bensì un'apertura alla creazione di un senso altro<sup>105</sup>?

Nel secondo caso, ma gli aspetti sono inestricabilmente legati<sup>106</sup>, il comportamento umano risulta essere uno scambio di informazioni fisiologiche percettibili a livello neuronale, cosicché l'intero organismo appare come "processo di autocreazione attraverso l'elaborazione dell'informazione"<sup>107</sup>.

La comprensione dell'uomo appare così subordinata alla lettura delle informazioni in cui egli si risolve, informazioni che imbastiscono la sua stessa identità biologica, prima ancora che quella digitale. Diventa allora vitale conoscere i meccanismi che presiedono al funzionamento del cervello e dunque di tutti i suoi 'prodotti', definiti plasticamente 'stati mentali', nella misura in cui ad ogni pensiero, emozione, volizione, parola o preghiera, corrisponde un luogo fisico, esattamente confinabile nello spazio di alcuni neuroni. Ciò potrebbe apparire paradossale laddove si ponga mente al fatto che le informazioni che si irradiano verso l'esterno e che ci riguardano si dissolvono nel mare del web, con l'effetto a più voci conclamato di deterritorializzazione e frantumazione dell'identità. Per converso, l'identità biologica sembra avere confini dai contorni ben precisi, misurabili, tanto da fornire una localizzazione precisa ad ogni comportamento ed attitudine umana.

Ma allora, come si spiega questo iato tra un'identità solidamente sicura di sé, come nella rappresentazione che ne dà parte della comunità scientifica, e un'identità che non riesce a ritrovare se stessa dopo la frantumazione a cui il processo di virtualizzazione l'ha sottoposta?

Le scienze cognitive, cioè, dovrebbero essere in grado, se le verità che propongono sono autoevidenti, di fornire risposte univoche alle

---

*questione del fondamento. Saggio sul pensiero di Paul Ricoeur*, Giappichelli, Torino 2008, p. 95.

<sup>104</sup> Il riferimento è alla distinzione operata da Kaufmann, che al linguaggio 'orizzontale', che attiene alla "dimensione razional-categoriale" aggiunge un linguaggio 'verticale', espressione della "dimensione metaforico-intenzionale". A. KAUFMANN, *Diritto e linguaggio*, in *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, a cura di G. MARINO, Giuffrè, Milano 2003, p. 181.

<sup>105</sup> Così, anche con riferimento alla metafora e commentando alcune tesi di Lacan, B. ROMANO, *La legge del testo*, cit., pp. 51 e ss.

<sup>106</sup> "Comprendere in maniera esaustiva le funzioni superiori del cervello significa anche porre le condizioni perché esse vengano modificate o comunque vengano costruite macchine in grado di riprodurle". A. PUNZI, *L'ordine giuridico delle macchine*, cit., p. 14.

<sup>107</sup> *Ivi*, p. 10.

domande che l'uomo pone su se stesso e sulle modalità di interazione con gli altri.

Tali questioni sono in effetti diventate oggetto di una nuova disciplina, la *neuroetica*, che ha tra i suoi nodi concettuali proprio la responsabilità e il libero arbitrio<sup>108</sup>. Il problema che si pone, cioè, è se la spiegazione scientifica dell'uomo, attuata attraverso sempre più sofisticate tecniche di *neuroimaging*, sia tale da conclamare una visione deterministica dell'uomo, con il conseguente sgranarsi del concetto di responsabilità.

Discordi i pareri della comunità scientifica a riguardo. Per Morse, infatti, le neuroscienze non cambierebbero un concetto che è puramente giuridico, e che non necessita di alcun riferimento ad un ideale metafisico di libero arbitrio<sup>109</sup>, per il semplice fatto che alcune persone commettono un atto giuridicamente rilevante, incorrendo in responsabilità, e altre no. Al diritto non interessa che esista una libertà assoluta, bensì che vi sia una razionalità minima condivisa, una 'psicologia sociale', che consideri genericamente gli uomini in grado di decidere diversamente<sup>110</sup>. Così per il neuroscienziato Michael Gazzaniga, che pure considera la nostra vita cosciente retta da *"automatismi di ogni tipo che avvengono all'interno del nostro cervello"*<sup>111</sup>. Se *"il cervello è determinato"*, le persone sono libere nella misura in cui il concetto di libertà di azione scaturisce dall'interazione tra gli individui, interazione che costituisce la condizione di possibilità della responsabilità. *"La responsabilità personale è un concetto pubblico, che esiste nel gruppo e*

---

<sup>108</sup> *Ivi*, pp. 19 e 79 ss.

<sup>109</sup> Libero arbitrio che è sì *"a real philosophical issue but it is not a problem for the law, and neuroscience raises no new challenge to this"*. S. MORSE, *Lost in Translation?: An Essay on Law and Neuroscience* in: M. FREEMAN, *Law and neuroscience. Current legal issues* Vol. 13, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 529.

<sup>110</sup> *"A neuroscientific causal explanation for criminal conduct, like any other type of causal explanation, does not per se mitigate or excuse. It provides only evidence that might help the law resolve whether a genuine excuse existed or data that might be a guide to prophylactic or rehabilitative measures"*. *Ivi*, p. 535.

<sup>111</sup> M. S. GAZZANIGA, *La mente inventata. Le basi biologiche dell'identità e della coscienza*, Guerini e Associati, Milano 1999, p. 125. Lo scienziato, partendo da una prospettiva evolucionista, dunque in contrapposizione al comportamentismo di Sejnowski ('costruttivismo neurale'), definisce l'uomo *"una macchina messa a punto alla perfezione e dotata di straordinarie capacità di apprendimento e di inventiva"*. *Ivi*, p. 74.



*non nell'individuo: se voi foste soli al mondo, il concetto di responsabilità personale non esisterebbe*<sup>112</sup>.

Ma è davvero così, o il diritto è ormai pronto a trasformare la domanda 'Chi è il soggetto responsabile?' in 'quali neuroni sono responsabili?' ? E a che prezzo?

Nella nota sentenza resa dal Tribunale di Como<sup>113</sup> la risposta sembra essere declinata in termini quantitativi: la misura della responsabilità è data dalla presenza di geni<sup>114</sup> (segnatamente tre alleli) sfavorevoli, con l'effetto di diminuzione della pena per il "maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento", nonché da "alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello, in particolare nel cingolo anteriore, un'area del cervello che ha la funzione di inibire il comportamento automatico e sostituirlo con un altro comportamento e che è coinvolto anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive".

La sentenza, che costituisce il secondo caso in Italia di pronuncia giurisdizionale ad avvalersi di perizie neurobiologiche<sup>115</sup>, rende chiaro il senso delle precedenti affermazioni, in particolar modo dando la misura della diretta implicazione di questioni etico-giuridiche nelle tecniche di *neuroimaging*.

Il caso oggetto della sentenza riguarda l'omicidio di una donna perpetrato dalla sorella attraverso la somministrazione forzata di psicofarmaci. La donna aveva poi bruciato il cadavere della sorella e convinto i genitori a non denunciarne la scomparsa, sostituendosi alla sorella in alcune situazioni quotidiane (come in banca), così da non destare sospetti quanto alla avvenuta morte. Dopo due mesi ne aveva poi lei stessa denunciato la scomparsa, così inducendo la polizia, insospettitasi, a porla sotto intercettazione ambientale, intercettazione

---

<sup>112</sup> M. S. GAZZANIGA, *La mente etica*, Edizioni Codice, Torino, 2006, p. 87.

<sup>113</sup> Tribunale di Como, dott.ssa Lo Gatto, 29 agosto 2011.

<sup>114</sup> Sulle relazioni possibili tra test genetici e determinismo, si veda il recente lavoro di S. SALARDI, *Test genetici tra determinismo e libertà*, Giappichelli, Torino 2010. L'autrice riconosce la possibilità che la maggiore conoscenza delle proprie inclinazioni grazie ai test genetici dischiuda nuove prospettive di libertà, ampliando lo spazio di scelta.

<sup>115</sup> La prima sentenza, che aveva, al pari dell'ultima, suscitato l'attenzione dei media esteri tanto da meritarsi commenti su *Nature*, era stata resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 18 settembre 2009. La sentenza è oggi pubblicata in M.G. RUBERTO, C. BARBIERI, *Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica*, Franco Angeli, Milano 2011.

che aveva consentito di arrestarla in flagranza di reato, mentre cercava cioè di uccidere la madre (avendo programmato di uccidere anche il padre con la stessa tecnica utilizzata per la sorella).

La vicenda processuale è invero incerta quanto alla valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputata: ad una prima superficiale perizia in cui viene dichiarata incapace senza l'indicazione di una diagnosi, ne segue un'altra che attesta il carattere 'istrionico' dell'imputata, con tendenze isteriche, tali comunque da escludere una sua incapacità. La difesa presenta così una consulenza di parte, affidata a Giuseppe Sartori e Pietro Pietrini – già redattori della perizia del famoso caso Trieste – che sottopongono l'imputata a test genetici e fMRI.

La consulenza convince il giudice, che ritiene l'*imaging* cerebrale e la genetica molecolare, "*procedure maggiormente fondate sull'obiettività e sull'evidenza dei dati*", tanto da inferire un "*nesso causale tra i disturbi dell'imputata*» (*ricostruiti sulla base del riscontro di alterazioni nella densità della sostanza grigia*) "*e i suoi comportamenti illeciti*".

Il giudice cioè, ritiene opportuno bypassare i pareri psichiatrici – discordanti – per affidarsi alla 'oggettività' della scienza nella formulazione del giudizio di responsabilità.

Ma siamo ancora entro il paradigma consolidato di una responsabilità intesa come risposta dell'ordinamento a un atto riferibile psicologicamente al suo autore, come nella dizione della Corte Costituzionale<sup>116</sup>? O questi esperimenti giudiziari ci trainano piuttosto verso un modello di riferibilità 'neurobiologica', in cui la sinergia tra perizie neuronali e perizie genetiche consentirà di inferire conseguenze giuridiche – in tal caso penali ma le potenzialità sono infinite – dal riscontro di una certa forma della corteccia cerebrale o di alleli sfavorevoli?

L'obliterazione, eventuale, della rilevanza del comportamento, a vantaggio di un luogo in cui collocare la 'causa' di un atto giuridicamente rilevante, materializzerebbe così il rischio paventato da Rodotà: che cioè la biologia cancelli la biografia<sup>117</sup>.

Ciò è reso evidente anche dai recenti studi tendenti a eliminare i ricordi spiacevoli dalla mente. Che ruolo svolgerà la memoria nella formazione di un sé responsabile, che si costituisce a partire dal riconoscimento del vissuto e attraverso la capacità del *mantien de soi*, come ben formulato da Ricoeur?

---

<sup>116</sup> Corte Cost. sent. 364/1988.

<sup>117</sup> S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006, p. 180.

Ma prima ancora del momento di ascrizione di un fatto (o di un luogo) all'autore, è in dubbio la stessa condizione di possibilità del processo di imputazione: la libertà. Nonostante cioè per alcuni, come osservato, non sia necessario avere intellesione di un concetto 'metafisico' quale la libertà, non sembra che la questione possa essere facilmente liquidata<sup>118</sup>. Da quando gli esperimenti condotti da Libet negli anni '80 hanno dimostrato che la coscienza prende atto dopo circa mezzo secondo del processo volitivo iniziato a livello cerebrale<sup>119</sup>, potrebbe sembrare legittimo gridare alla obsolescenza dell'idea di libero arbitrio<sup>120</sup>. Ma in realtà Libet propone un modello meno stringente di libero arbitrio – che comunque tenta di preservare – declinandolo in termini di potere di veto. In altre parole un soggetto avrebbe pur sempre la possibilità di opporsi a ciò che il suo cervello comanda, in ciò esercitandosi quella possibilità di agire diversamente che rappresenta la cifra costitutiva del libero arbitrio stesso<sup>121</sup>. Di tali esperimenti Roberta De Monticelli fa una diversa valutazione. Gli atti cui corrisponde la discrasia tra attività cerebrale e consapevolezza sarebbero atti privi di contenuto motivazionale, espressione di una "posizionalità-random" che non trova corrispondenza nella realtà. Tali atti darebbero cioè il senso di una "*libertà che ci precede*", che è condizione di possibilità di una volontà che non può essere dissociata da valutazioni. "*Non c'è volere che dove ci sono azioni possibili e sensate che il nostro avallo rende veri propositi pratici, vincolandoci ad azioni a venire e vincolando a questo modo, per così dire, il nostro 'io' presente al nostro 'io' futuro, o, che è lo stesso, caricando il futuro della responsabilità del passato*"<sup>122</sup>. Come a

<sup>118</sup> Tra le ultime ricostruzioni sul punto si veda M. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori, *Quanto siamo responsabili? Filosofia, neuroscienze e società*, Codice edizioni, Torino 2013.

<sup>119</sup> B. LIBET, *Do we have free will?*, in: B. LIBET, A. FREEMAN, K. SUTHERLAND (a cura di), *The volitional brain. Towards a neuroscience of free will*, Imprint Academia, Thoverton 1999, pp. 47 e ss. Per la valutazioni delle implicazioni filosofiche di tali esperimento si veda J. SEARLE, *Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbitrio, il linguaggio e il potere*, Bruno Mondadori, Milano 2005.

<sup>120</sup> Il tema è eccezionalmente vasto. Per una ricostruzione esaustiva si veda M. DE CARO, *Libero arbitrio. Una introduzione*, Laterza, Roma-Bari 2009; R. KANE, *Free will*, Wiley-Blackwell, 2002.

<sup>121</sup> B. LIBET, *Do we have free will?*, cit., p. 52.

<sup>122</sup> R. DE MONTICELLI, *Che cos'è una scelta? Fenomenologia e neurobiologia*, dattiloscritto inedito disponibile al seguente indirizzo <http://www.phenomenologylab.eu/public/uploads/2010/02/scelta-de->

dire che nessun esperimento neuroscientifico potrà dissolvere l'*eidòs* di un concetto che ha troppo bisogno della biografia per diventare mercè della biologia. Del resto la stessa Boella, che pure ritiene in qualche misura mutata la percezione che abbiamo della responsabilità, tende a configurare i suoi limiti nella capacità che abbiamo di "*attrarre nella sfera della nostra esperienza, di chi noi siamo, l'insieme di desideri, progetti, significati, vincoli biologici e legami intersoggettivi su cui costruiamo la nostra storia di vita*"<sup>123</sup>.

Ulteriore motivo di perplessità è rappresentato dal momento più propriamente 'responsivo' della responsabilità. L'accertamento della potenziale aggressività di un soggetto, comportando un evidente sbilanciamento dal diritto penale del fatto a quello dell'autore, legittimerebbe un riaccendersi di istanze securitarie, che pure residuano nell'attuale sistema, ma che offuscherebbero la finalità rieducativa della pena. Come rieducare un soggetto che ha inscritta una propensione a delinquere nei geni e nel cervello?

Una proposta, e un possibile *iter* di ricerca, potrebbe allora consistere nel mettere a confronto la teoria ricoeuriana dell'identità e della responsabilità con il modello antropologico che esita dagli ultimi casi giurisprudenziali<sup>124</sup> (oltre al caso Como, la sentenza resa nel 2009 dalla Corte di Appello di Trieste), esplorando i margini della categoria responsabilità e saggiando la possibilità e i limiti di un suo ripensamento.

---

[monticelli.pdf](#), p. 12. Della stessa Autrice si veda anche Id., *La novità di ognuno. Persona e libertà*, Garzanti, Milano 2009. Sul tema, e sempre in una prospettiva fenomenologica, si veda il recente volume V. COSTA, *Distanti da sé*, Jaca Book, Milano 2011.

<sup>123</sup> L. BOELLA, *Neuroetica. La morale prima della morale*, Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 86.

<sup>124</sup> Questo intento sarebbe del resto conforme all'interesse per il tema mostrato da Ricoeur, come si evince dal dialogo con il neuroscienziato Changeux. J.P. CHANGEUX, P. RICOEUR, *Ce qui nous fait penser. La nature et la règle*, Odil Jacob, Paris 1998, trad. it. a cura di M. BASILE, *La natura e la regola, Alle radici del pensiero*, Raffaello Cortina, Milano 1999.